

Delibera n. 154/2026

**Revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la delibera n. 70/2014. Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 49/2026.**

L'Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** in particolare l'articolo 37, comma 2, lettera a) del d.l. 201/2011, ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento (UE) 2026/1184, del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2026 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*), ed in particolare:
- l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *“[f]atti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base delle procedure e criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento*

europeo e del Consiglio, e dell'articolo 26 del presente decreto. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente", e comma 3, ai sensi del quale "[g]li accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore ai limiti indicati nel prospetto informativo della rete tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottati";

- l'articolo 26, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall'organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete";
- l'articolo 28, comma 2, ai sensi del quale "[n]ei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1";
- l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale "[l]'organismo di regolazione è l'Autorità di regolazione dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L'organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione";

**VISTO**

il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 ("Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria");

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, recante "Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per il pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie";

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 140/2016 del 30 novembre 2016, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto Informativo della Rete 2018", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al "Prospetto Informativo della Rete 2017" vigente. Indicazioni relative alla predisposizione del "Prospetto Informativo della Rete 2019"*»;
- VISTO** inoltre il quadro di regolazione definito dall'Autorità in materia di infrastrutture ferroviarie e di impianti di servizio, in particolare con:
- la delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019, di approvazione delle “*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*”;
  - la delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, di approvazione dell'atto di regolazione recante “*Revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, ed in particolare la misura 10.6 del relativo Allegato A, nonché la delibera n. 116/2025, del 24 luglio 2025, di approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTA** la delibera n. 49/2026 del 17 aprile 2026, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie approvate con la citata delibera n. 70/2014, indicando contestualmente una consultazione sul documento, allegato alla delibera stessa, recante lo schema dell'atto di regolazione da adottare, ed individuando nel 25 giugno 2026 il termine di conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera n. 70/2026 del 14 maggio 2026, con la quale l'Autorità, facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni soggetti interessati, al fine di garantire la più ampia partecipazione a tale consultazione ha differito al 19 giugno 2026 il termine per la presentazione dei contributi, conseguentemente prorogando al 31 luglio 2026 il termine di conclusione del procedimento;
- VISTI** i contributi pervenuti in esito alla indetta consultazione, entro l'indicato differito termine, da parte dei seguenti soggetti interessati:
- Federmobilità (prot. ART 34308/2026);
  - Oceanogate Italia S.r.l. (prot. ART 35217/2026);
  - FILT CGIL (prot. ART 37597/2026);
  - Conferenza delle Regioni e Province autonome (prot. ART 39946/2026);
  - Ferrovienord S.p.A. (prot. ART 41656/2026);
  - Trenord S.r.l. (prot. ART 41658/2026);
  - Regione Emilia-Romagna (prot. ART 41679/2026);
  - ASSTRA (prot. ART 41734/2026);
  - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (prot. ART 41751/2026);
  - Ferrotramviaria S.p.A. (prot. ART 41754/2026);

- UGL Ferrovieri (prot. ART 41868/2026);
- FILT CGIL (prot. ART 41872/2026);
- Regione Piemonte (prot. ART 41978/2026);
- Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (prot. ART 41991/2026);
- Infrastrutture Venete S.r.l. (prot. ART 41997/2026);
- DB Cargo Italia S.r.l. (prot. ART 42022/2026);
- Comitato pendolari Orte - Comitato pendolari Teverina (prot. ART 42023/2026);
- Italo NTV S.p.A. (prot. ART 42027/2026);
- Trenitalia TPER S.c.a.r.l. (prot. ART 42066/2026);
- Regione Lombardia (prot. ART 42080/2026);
- Confederazione Fercargo (prot. ART 42237/2026);
- Trenitalia S.p.A. (prot. ART 42238/2026);
- Associazione Fermerci (prot. ART 42244/2026);
- Mercitalia Rail S.r.l. (prot. ART 42252/2026);
- SNCF Voyages Italia S.r.l. (prot. ART 42255/2026);

**RILEVATO**

che, attesa la numerosità e la complessità dei contributi ricevuti nell'ambito della consultazione e tenuto conto delle rilevanti finalità del procedimento, risultano necessari, per il completamento dell'istruttoria, ulteriori approfondimenti e valutazioni in merito ai contenuti delle osservazioni e delle proposte pervenute;

**RITENUTO**

pertanto opportuno, alla luce delle illustrate esigenze istruttorie, prorogare ulteriormente il termine per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 49/2026, volto alla revisione delle misure di regolazione sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di prorogare al 30 ottobre 2026, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 49/2026 del 17 aprile 2026.

Torino, 29 luglio 2026

La Consigliera

Carla Roncallo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)